

terati gli oneri dei Comuni e degli Enti locali quali erano previsti dalle precedenti disposizioni nei riguardi di questo personale.

Il D.L. 7-5-1948, n. 1236 (G.U. n. 243), provvede al riordinamento della Scuola nazionale di danza, che assume la denominazione di Accademia nazionale di danza.

Di particolare importanza è il D.L. 7-5-1948, n. 1243 (G.U. n. 247), che detta norme sullo stato giuridico ed economico del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. Vengono istituiti il ruolo unico dei segretari di gruppo B e il ruolo unico degli applicati di segreteria di gruppo C, per gli istituti il cui personale di segreteria sia a carico dello Stato. L'importanza di questo provvedimento, a prescindere dal beneficio che ne deriva al personale già in servizio fornito del necessario titolo di studio (possibilità d'insegnamento nel gruppo B), consiste nell'aver dato un più efficiente assetto alle segreterie delle scuole, offrendo al Capo istituto il vantaggio di una collaborazione più esperta e più responsabile, di cui, soprattutto negli ultimi tempi, per effetto della maggiore mole e complessità del lavoro amministrativo e contabile, si sentiva viva la necessità. Si ricorda a questo proposito che l'art. 2 sancisce la personale responsabilità, per la regolare compilazione e tenuta degli atti, del segretario, il quale risponde in solido col Capo di istituto della regolarità dei pagamenti effettuati.

Ai tanti provvedimenti emanati negli ultimi tempi per il riordinamento dei ruoli del personale si aggiunge il D. L. 7-5-1948, n. 1253 (G.U. n. 252), concernente il personale delle segreterie universitarie.

Le norme di anno in anno impartite con ordinanza ministeriale in materia di conferimento di supplenze ed incarichi di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, hanno trovato finalmente la loro consacrazione formale nel D.L. 7-5-1948, n. 1276 (G. U. n. 258). Le modalità e le norme per la presentazione delle domande e per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti dovranno però, ai sensi dell'art. 2, essere stabilite dal Ministro con propria ordinanza entro il 31 maggio di ogni anno. E' stato cioè ritenuto che non fosse opportuno, nella situazione presente, costringere la materia, ancora allo stato fluido, in rigide norme legislative. L'art. 3 statuisce che le decisioni adottate dalle apposite Commissioni sui ricorsi prodotti dagli interessati contro l'ordine di collocazione nelle graduatorie e la mancata inclusione nelle medesime e contro le nomine ed i licenziamenti disposti dai Capi di istituto, hanno carattere definitivo. Si ricorda in proposito che il Consiglio di Stato (dec. 11-7-1947, n. 354) aveva deciso che le ordinanze ministeriali sul conferimento degli incarichi e delle supplenze non potessero attribuire carattere di definitività ai provvedimenti adottati da un'autorità inferiore, dovendo questo risultare esclusivamente da una disposizione di legge o da una fonte di diritto equiparata. L'art. 5, venendo anche incontro a un'insistente richiesta delle categorie interessate, rimuovendo difficoltà che si erano precedentemente opposte al suo accoglimento, attribuisce ai componenti delle Commissioni per il conferimento degli incarichi e delle supplenze e per i ricorsi il cosiddetto gettone di presenza. Lo stesso trattamento spetta, con effetto dal 1°-7-1947, ai componenti delle commissioni che abbiano funzionato anteriormente alla data del decreto.

Un ultimo gruppo di tre provvedimenti ha ancora riferimento alla revisione dello stato giuridico ed economico di alcune categorie di personale: il D.L. 7-5-1948, n. 1277 (G.U. n. 259), per il personale tecnico degli istituti e scuole di istruzione tecnica; il D.L. 7-5-1948, n. 1278 (G.U. n. 259), per il personale tecnico delle scuole di avviamento professionale e il D.L. 7-5-1948, n. 1347 (G.U. n. 273), per il personale di segreteria degli istituti e delle scuole d'arte. Degni di particolare menzione i primi due, per effetto dei quali i capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti di istituti e scuole di istruzione tecnica, nonché gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici.

VICE

Per la preparazione ai concorsi a posti di direttore didattico:

Per la prova di legislazione scolastica:

ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, a cura di Collaltino Collalto, Lucio D'Arconte, Carlo De Maria, Marco Mattei, Giovanni Penta, Emilio Prisinzano. L. 210.

Per la prova di nozioni generali di diritto amministrativo:

W. CESARINI SFORZA - A. DI MARCANTONIO, Istituzioni di diritto pubblico, L. 450.

CASA EDITRICE GISMONDI

Roma, via Palermo 55, tel. 41.460, c.c.p. 1/8590

MATURITÀ CLASSICA O ESERCITAZIONI DI PANEGIRICO?

Così il signor Massimo Mila intitola un suo scritto, comparso nella rubrica "Punte secche" del n. 5 (annata 1948, p. 600 ss.) di Belfagor; scritto in gran parte rivolto contro i temi di componimento dettati dal Ministero della Pubblica Istruzione, nello scorso luglio, per i candidati agli esami di maturità classica.

La breve, ma risentita crociata del signor Mila non è, in fondo, che la consacrazione letteraria del più o meno sommo ma sempre vasto mormorio che da tutte le parti d'Italia si leva, ad ogni sessione d'esami, contro i "temi ministeriali", che non contentano mai nessuno e, già prima di varcare le soglie della "Minerva", han l'aria mortificata di chi sa d'andare in paradiso a dispetto dei santi. "Ma chi li avrà fatti? Chi li avrà pensati? Chi li ha approvati?" sono le domande rituali che escono dalle bocche dei commissari, bramosi di vedere un volto dietro quei temi sui quali sarebbe vano sfogare la propria indignazione. Ebbene, il signor Mila, cedendo ad una maniera letteraria da vari decenni invalsa nella critica nostrana, ha riplasmato la testa da cui i temi sono usciti; l'ha riplasmata, naturalmente, per farne la testa di un turco.

Ma nella sua opera demiurgica il signor Mila è caduto in due ingenuità, entrambe derivate dalla sua gran fortuna di non essere burocrate e di neppure conoscere la burocrazia. In primo luogo ha creduto che i temi incriminati escano d'un sol getto da una sola testa; essi che, come tutti gli atti amministrativi, passano, disgraziatamente, da varie mani e subiscono varie manipolazioni. In secondo luogo, egli li ha messi in diretta e libera relazione con una mente libera: tale il figlio, tale il padre; non sapendo, fortunato lui, che la vita dei burocrati non è vita libera e personale, ma anonimizzata e repressa. Sì, la psicologia dei burocrati non è fatta per lo sguardo semplice e sgombro del signor Mila, di carducciana tradizione; è fatta per il contemporaneo psicanalista, abituato ai ritorti labirinti e alle soffocate insorgenze. Il burocrate, sia pur tecnicamente esperto, che si appresta a formulare un tema di componimento "ufficiale", non è più un essere libero, ma condizionato: condizionato dai programmi vigenti e da quelli che non vigono più, dagli indirizzi pedagogici calpestati e da quelli sugli altari,

dall'incertezza presente della scuola e dal confuso contrasto di opinioni che l'alimenta, dal desiderio di non imporre un punto di vista troppo personale, dall'opportunità di tenere il giusto mezzo tra le capacità dei candidati intelligenti e sensibili e di quelli solo diligenti, dall'obbligo di non far riferimento ad una determinata poesia o a un determinato canto di Dante, che i giovani potrebbero o non aver letto o non ricordare, dalla possibilità che gli autori più recenti non siano stati neppure trattati dall'insegnante, ecc. ecc. ecc. All'ultimo, dalla mente del povero burocrate, così condizionata e così repressa, che cosa può uscire se non un quid impersonale e slavato, manierato ed incerto, neppure dorato da quell'aurea mediocrità che pur nobilita tante concezioni accademiche? una "punta secca", insomma, per dirla con Belfagor e col signor Mila.

A parte dunque gli scandagli psicologici e le ricerche di paternità del signor Mila, io sono d'accordo con lui (e con tutti i non letterati mormoratori) che i temi ministeriali, questa antica ed esosa croce dell'ispettorato, non rispondono al loro scopo, che è, o dovrebbe essere, assai più delicato e importante di quanto si creda. E desidero anche ringraziare l'autore del vivace scritto per avere espresso così energicamente e apertamente il diffuso sentimento dei più, mettendo, come si dice, a fuoco una questione tutt'altro che trascurabile. Ma sento anche il bisogno di rivolgergli una preghiera, in nome di quell'amore alla scuola che evidentemente lo muove a scrivere e criticare. Finora egli ha dato un aiuto negativo, seppur valido, alla questione che ci preme; ne dia ora uno ancor più valido, un aiuto costruttivo. Ci mostri insomma come deve essere, nelle condizioni presenti, con le norme vigenti e con quelle obbligate limitazioni e cautele accennate sopra, come deve essere, dico, un tema ministeriale per la maturità classica; in parole povere, ce ne dia lui qualche campione nella prossima rubrica "Punte secche" del prossimo fascicolo di Belfagor. Io e molti insegnanti con me aspettiamo con fiducia questo suo contributo, che ci proponiamo di sottoporre all'ispettorato del Ministero, anch'esso compreso, più di quanto attraverso l'impassibilità burocratica non appaia, della necessità, anzi del dovere di porre a frutto le idee vive ed oneste e le proposte concrete che se ne ispirano.

GIOVANNI NENCIONI

NOTE E DISCUSSIONI

COS'È LA STORIA DEI TRATTATI

Da molti anni l'insegnamento della storia dei trattati costituisce uno dei pilastri fondamentali negli studi universitari che preparano alla carriera diplomatica, ma tra coloro che ad esso si dedicano non è stata ancora raggiunta una comune valutazione degli obiettivi che questa disciplina dovrebbe perseguire, della sostanza scientifica della storia dei trattati. Con la conseguenza che, sotto la denominazione di "storia dei trattati", passa merce di diversa natura e, a suo servizio, si parla, da una facoltà all'altra di Scienze Politiche, un linguaggio che richiama situazioni di vita babilonense. Può accadere — come è accaduto — che ad un concorso di libera docenza in storia dei trattati, ad un candidato colmo di lavori "storici" uno dei membri della commissione, "storico" anch'esso, raccomandi che, per carità, alla prescritta lezione batta l'accento sugli aspetti "giuridici" del trattato che gli è stato assegnato come tema, se non vuol compromettere tutto; può accadere, come è accaduto, che alla vigilia di un concorso per cattedra di storia dei trattati, i candidati si affannino a compiere calcoli di probabilità sulla commissione per dare, a seconda degli orientamenti di studio dei membri di essa, titoli "storici" o "giuridici" ai lavori dell'estremo tour de force, o addirittura a ristampare i propri lavori con titoli adatti agli umori del momento.

Poiché si tratta di controversia tra i fautori dell'indirizzo "storico" della storia dei trattati e i sostenitori del contenuto "internazionalista". Occorrerebbe una interpretazione autentica. In mancanza di questa, continueremo a vedere storici e internazionalisti contendersi il diritto a insegnare storia dei trattati e vedere dei giovani vacillare da una interpretazione all'altra, giungendo a soluzioni ibride nella speranza di lasciare una porta aperta alle proprie aspirazioni universitarie.

In attesa che giunga l'interpretazione autentica, ascoltiamo le ragioni di entrambe le tendenze per trarne talune conclusioni.

Gli internazionalisti esaminano un trattato come la codificazione di determinati orientamenti della comunità degli Stati, come fonte di diritto internazionale. La storia dei trattati, per essi, dovrebbe quindi rappresentare il processo d'organizzazione della comunità internazionale, i successivi tentativi di ridurre la sfera dell'autonomia, della sovranità dei singoli Stati per la formazione di norme regolatrici della loro azione. Essi si preoccupano di rilevare quando un istituto, un principio di diritto internazionale è entrato nei trattati, come si è svi-

luppato, quali oscillazioni e significati nuovi abbia assunto di volta in volta. Il trattato è l'espressione della coscienza giuridica di un periodo storico, e perciò anche politica, la sintesi formale di un complesso mondo d'interessi, di esigenze morali, politiche, economiche, sociali. La tecnica del trattato si evolve nel tempo, utilizza nuove formule, tende ad adeguarsi ad una evoluzione della coscienza giuridica che riduce nella sfera del diritto aspetti della vita dei popoli trascurati nel passato. La storia dei trattati è semplicemente la storia del diritto internazionale, del graduale arricchirsi e ampliarsi dello jus gentium sia come istituti sia come sfera d'influenza sia come armonizzazione delle singole volontà alla volontà collettiva.

Gli storici, invece, vedono "politicamente" il trattato. Per essi il trattato è la risultante di certi rapporti di forza tra Stati, consacra un determinato equilibrio politico, chiude un ciclo di rapporti tra Stati, apre un altro nello stesso istante. I trattati nascono, vivono e muoiono, e ciascuna fase di questo sviluppo, dalla nascita alla morte, è legata



Roma - Foro Romano
(da una antica incisione)